

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 23 dicembre 2020)

Relatore di maggioranza: RENZO MARINELLI

Relatore di minoranza: FABRIZIO CESETTI

sulla proposta di legge n. 11

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Ciccioli, Marinelli

presentata in data 15 dicembre 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2017, N. 4
“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO”

Nuova titolazione:

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1996, N. 34
“NORME PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI SPETTANZA DELLA REGIONE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2017, N. 4
“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO”

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 4/2017)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio), come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), è sostituita dalla seguente:

“a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente;”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 01**

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) è sostituito dal seguente:

“1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, le nomine e le designazioni sono effettuate entro i quattro mesi successivi alla prima seduta del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al quarantacinquesimo giorno successivo alla suddetta seduta.”.

Art. 1

*(Modifica **Modifiche** all'articolo 9 della l.r. 4/2017)*

1. *Identico*

1 bis. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale elegge nella medesima seduta i quattro componenti di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente espressione delle minoranze, in modo da garantire comunque la rappresentanza delle quattro Università marchigiane, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea oppure laurea specialistica oppure laurea magistrale;
- b) esperienza almeno quinquennale acquisita all'interno di una Università esercitando attività di ricerca, di docenza o amministrativo-contabile;

c) svolgere alla data di presentazione della candidatura attività di ricerca, di docenza o amministrativo – contabile presso una delle Università marchigiane.

3. Ciascun candidato può essere proposto, da parte dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/1996, in rappresentanza di una sola Università marchigiana.

4. All'elezione si procede con tre votazioni separate secondo il seguente ordine:

a) elezione del Presidente e del Vice Presidente; a tal fine ciascun consigliere vota un solo nome. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto voti pari ai tre quinti dei votanti e risulta eletto Vice Presidente il candidato che ha ottenuto il successivo maggior numero di voti e che è stato proposto in rappresentanza di una Università differente da quella per cui è stato proposto colui che risulta eletto Presidente;

b) elezione del primo componente. Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e che è stato proposto in rappresentanza di una Università differente da quella per cui sono stati proposti i neoeletti Presidente e Vice Presidente;

c) elezione del secondo componente. Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e che è stato proposto in rappresentanza di una Università differente da quella per cui sono stati proposti i neoeletti Presidente, Vice Presidente e primo componente.”.

1 ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituito da questo articolo, sono inseriti i seguenti:

“4.1. Il componente che cessa la propria attività di ricerca, di docenza o amministrativo – contabile, presso l'Università in rappresentanza della quale è stato candidato, decade dal relativo incarico.

4.2. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di uno dei componenti indicati alla lettera a) del comma 1, l'Assemblea legislativa regionale procede alla sua sostituzione nel rispetto delle garanzie previste al comma 2.”.

Art. 2
(Norme transitorie)

Art. 2
(Norme transitorie)

01. In sede di prima applicazione le candidature disciplinate dall'articolo 5 della l.r. 34/1996, relative alle nomine indicate all'articolo 10 della medesima legge regionale, così come modificato dall'articolo 01, sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di

1. In sede di prima applicazione, in deroga alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), i consiglieri e i gruppi assembleari regionali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le associazioni operanti nel settore interessato, possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale proposte di candidatura relative alle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 1, entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore di questa legge, con le modalità previste ai commi 1 bis, 2 e 2 bis dell'articolo 5 della l.r. 34/1996, utilizzando la modulistica approvata ai sensi di legge. I candidati a Presidente, Vice Presidente o componente il Consiglio di Amministrazione dell'ERDIS devono possedere i seguenti requisiti: "Specifica competenza ed esperienza giuridica, economica, gestionale o amministrativa almeno biennale". Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Consiglio-Assemblea legislativa provvede ad effettuare le nomine di cui alla predetta lettera a), su parere di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/1996 della competente Commissione assembleare.

2. In sede di prima applicazione, i soggetti designati dalle università marchigiane ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, nel testo vigente fino all'entrata in vigore di questa legge, sono candidati a ciascuna delle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 1, e ad essi non si applica la procedura definita al comma 1.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS nominati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogati fino all'adozione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017.

entrata in vigore di questa legge. Sono fatte salve le candidature pervenute nei termini ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 34/1996 nel testo vigente fino all'entrata in vigore di questa legge purché in regola con le disposizioni previste dalla normativa vigente.

1. In sede di prima applicazione, in deroga alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), i consiglieri e i gruppi assembleari regionali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le associazioni operanti nel settore interessato, possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale proposte di candidatura relative alle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 1, entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore di questa legge, con le modalità previste ai commi 1 bis, 2 e 2 bis dell'articolo 5 della l.r. 34/1996, utilizzando la modulistica approvata ai sensi di legge. I candidati a Presidente, Vice Presidente o componente il Consiglio di Amministrazione dell'ERDIS devono possedere ~~i seguenti requisiti: "Specifica competenza ed esperienza giuridica, economica, gestionale o amministrativa almeno biennale".~~ **i requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituito dal comma 1 bis dell'articolo 1.** Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Consiglio-Assemblea legislativa provvede ad effettuare le nomine di cui alla predetta lettera a), su parere di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/1996 della competente Commissione assembleare.

2. In sede di prima applicazione, i soggetti designati dalle Università marchigiane ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, nel testo vigente fino all'entrata in vigore di questa legge, sono candidati alle nomine di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 1, e si intendono rappresentanti dell'Università dove hanno prestato o prestano la propria opera. Ai medesimi designati non si applica la procedura definita al comma 1.

3. *Identico*

**Art. 2 bis
(Dichiarazione d'urgenza)**

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

Identico